

Violazione del codice della strada: le nuove procedure per il sequestro e il fermo amministrativo del veicolo

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - (CIR) Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004

SOMMARIO

	Pag.
1. Custodia dei veicoli fermati o sequestrati	1
<i>1.1 Soggetti a cui deve essere affidato il veicolo</i>	<i>1</i>
<i>1.2 Requisiti del soggetto nominato custode</i>	<i>2</i>
<i>1.3 Il luogo di custodia</i>	<i>2</i>
<i>1.4 Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia</i>	<i>2</i>
<i>1.5 Affidamento in custodia a soggetto convenzionato</i>	<i>3</i>
<i>1.6 Definizione del soggetto convenzionato per la custodia del veicolo</i>	<i>3</i>
<i>1.7 Scelta del custode-acquirente a cui affidare il veicolo</i>	<i>3</i>
<i>1.8 Fermo amministrativo di veicoli ai sensi dell'art. 207 C.d.S.</i>	<i>3</i>
<i>1.9 Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione</i>	<i>3</i>
2. Adempimenti conseguenti al sequestro ed al fermo	4
<i>2.1. Avviso dello stato di sequestro</i>	<i>4</i>
<i>2.2 Applicazione e rimozione dei sigilli in caso di fermo amministrativo</i>	<i>4</i>
<i>2.3 Notifica del verbale di sequestro o di fermo</i>	<i>5</i>
<i>2.4 Notifica dell'avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato</i>	<i>5</i>
<i>2.5 Notifica dell'avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato</i>	<i>5</i>
3. Sanzioni	5
<i>3.1 Sanzioni per il rifiuto di assumere la custodia del veicolo</i>	<i>5</i>
<i>3.2 Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo</i>	<i>6</i>
<i>3.3 Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia</i>	<i>6</i>
<i>3.4 Rimozione abusiva dei sigilli</i>	<i>6</i>
4. Alienazione straordinaria	6

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - (CIR) Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004

OGGETTO: CODICE DELLA STRADA - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo - Art. 38, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., nella L 24/11/2003, n. 326 - Artt. 213, 214 e 214-bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

Le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate rispettivamente dall'art. 213 e dall'art. 214 C.d.S., hanno subito sostanziali modifiche a seguito del decreto legge 30/09/2003, n. 269 convertito in legge 24/11/2003, n. 326 (in "*Finanza & Fisco*" n. 43/2003, pag. 4435).

Sebbene le nuove disposizioni prevedano l'attivazione di convenzioni con specifici custodi ed una serie di adempimenti amministrativi descritti nell'art. 214-bis C.d.S., trovano, tuttavia, immediata applicazione le disposizioni che riguardano l'affidamento in custodia del veicolo all'avente diritto e le sanzioni da applicare in caso di rifiuto ingiustificato di assumere la custodia.

Nelle more dei citati adempimenti, con la presente circolare si forniscono, pertanto, gli indirizzi operativi per le attività degli organi di polizia stradale, allo scopo di uniformare le procedure amministrative relative al sequestro amministrativo dei veicoli, compreso quello conseguente alla mancanza di copertura assicurativa, di cui all'art. 193 C.d.S., ed al fermo amministrativo conseguente alla violazione delle norme del Codice della Strada e degli articoli 26 e 46 della Legge 06/06/1974, n. 298 in tema di trasporto abusivo di merci.

1. Custodia dei veicoli fermati o sequestrati

Le modifiche del comma 2° dell'art. 213 C.d.S. (all. 1 — **vedi pag. ******) e del comma 1° dell'art.

214 C.d.S. (all. 2 — **vedi pag. ******), prevedono l'obbligo per l'avente diritto, presente al momento dell'accertamento, di assumere la custodia del veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo, correlando all'eventuale rifiuto della custodia stessa, l'applicazione di severe sanzioni amministrative.

1.1 Soggetti a cui deve essere affidato il veicolo

Il veicolo deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di *leasing*, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.

La pronta reperibilità dell'avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all'attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative emergenti.

1.2 Requisiti del soggetto nominato custode

Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 c.p.p. e con quelle dell'art. 120 c.p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione dovrà essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8

della L. 121/1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (all. 3 - *omissis*) da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.

1.3 Il luogo di custodia

Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva, (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.) ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non sia soggetto a pubblico passaggio (ad esempio un'auto-rimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di custodia ai sensi del D.P.R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc).

Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l'organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.

La disponibilità del luogo nonché l'idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. all. 3 - *omissis*) da parte della persona a cui il veicolo è affidato.

Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l'assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un'auto-rimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.

1.4 Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia

Salvo che non ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita

per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento ovvero prontamente reperibile.

Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall'affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode.

L'attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l'organo di polizia stradale e si configura nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi, l'organo di polizia stradale ha comunque l'onere di verificare che il veicolo sia effettivamente allontanato dalla sede stradale e che sia caricato su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia.

1.5 Affidamento in custodia a soggetto convenzionato

L'affidamento del veicolo in custodia a soggetti terzi (c.d. custode-acquirente) da parte degli organi di polizia, può avvenire soltanto se l'avente diritto:

- è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
- è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.

1.6 Definizione del soggetto convenzionato per la custodia del veicolo

L'art. 214-bis C.d.S. (all. 4 — **vedi pag. ******) ha previsto la nuova figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell'Interno e con

l'Agencia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente, possono essere affidati con l'onere di custodia e con la possibilità di acquistarne successivamente la proprietà.

Tale disciplina vale anche per il fermo amministrativo del veicolo anche se, come sarà meglio precisato nel successivo punto 2.3, decorso il periodo di fermo senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 3-ter, che consentono il trasferimento automatico in proprietà al custode-acquirente.

L'individuazione dei custodi-acquirenti avviene a seguito di convenzioni stipulate dalle Prefetture-UTG in sede locale, sulla base della convenzione-tipo approvata dal Ministero dell'Interno e dall'Agencia del Demanio.

In attesa dell'individuazione dei soggetti convenzionati, quando il veicolo non può essere affidato in custodia al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del D.P.R. 571/1982 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture-UTG. In tali casi, in luogo del verbale di sequestro di cui all'allegato 7, si utilizzerà il modello conforme all'allegato 7-bis.

1.7 Scelta del custode-acquirente a cui affidare il veicolo

Gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 C.d.S., devono scegliere il custode-acquirente convenzionato sulla base dei criteri oggettivi definiti da un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno ed Agencia del Demanio, che è in corso di redazione e del quale si fa riserva di trasmissione appena approvato.

1.8 Fermo amministrativo di veicoli ai sensi dell'art. 207 C.d.S.

Come meglio precisato nella circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003, che per questa parte deve intendersi ancora in vigore, la procedura di affidamento in custodia all'avente diritto

del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando ricorre l'art. 207 C.d.S., cioè quando il conducente di un veicolo straniero o il conducente munito di patente rilasciata da paese extracomunitario alla guida di veicolo immatricolato in Italia non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista.

In tali casi si applicano le già richiamate disposizioni del D.P.R. 571/1982.

1.9 Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione

La disposizione dell'art. 214, comma 7, C.d.S., che stabilisce che è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, deve essere coordinata con le disposizioni dell'art. 217 C.d.S. Perciò, l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira la carta di circolazione per trasmetterla al competente ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (DTTISIS) e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, C.d.S. per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall'ufficio del DTTISIS ai sensi dell'art. 217, comma 2, C.d.S.

Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di circolazione sarà restituito all'avente diritto per il tramite dell'ufficio di polizia competente o di quello indicato dallo stesso custode, che provvederà altresì alla rimozione dei sigilli, secondo le procedure indicate al successivo punto 2.2.

2. Adempimenti conseguenti al sequestro ed al fermo

Del sequestro o del fermo amministrativo e dell'affidamento in custodia al proprietario o al conducente, devono essere sempre redatti appositi verbali

conformi ai modelli allegati (all. 5 - verbale di sequestro (*omissis*) - all. 6 - verbale di fermo amministrativo (*omissis*))

Qualora il veicolo sia consegnato ad un deposito autorizzato, nel verbale di sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (all. 7 per il sequestro (*omissis*) - all. 8 per il fermo (*omissis*)), devono essere specificati i motivi che hanno reso impossibile l'affidamento in custodia al proprietario, al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato.

La carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore (dal 1° luglio 2004, *certificato di circolazione del ciclomotore*) sono ritirati ed allegati al verbale di contestazione.

2.1. Avviso dello stato di sequestro

Conformemente alle disposizioni dell'art. 394, comma 9, Reg. Es. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l'apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o più fogli adesivi recanti l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO". Ai sensi del comma 5° del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel verbale di affidamento in custodia.

Questa disciplina, richiamata dall'art. 213, comma 2, C.d.S., ove si prescrive che il veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve temperarsi con le novità normative che impongono l'affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con l'esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia.

Per questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell'avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo punto 2.2, in quanto applicabili.

In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l'iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma ed il contenuto dell'avviso di cui al citato art. 394 Reg. Es.

C.d.S., possono essere integrate conformemente all'allegato *fac-simile* (all. 9 - *omissis*).

2.2 Applicazione e rimozione dei sigilli in caso di fermo amministrativo

Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con l'allegato decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004 (all. 10 — **vedi pag. ******).

In particolare, si richiamano le disposizioni dell'art. 2, comma 3, circa le modalità di applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori, motocicli, macchine agricole o operatrici può essere collocato un solo sigillo nella parte anteriore.

In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida.

Per quanto attiene alle operazioni di rimozione dei sigilli, si rimanda alle disposizioni contenute ai commi 4 e 5, dell'art. 2 dell'allegato Decreto 1° marzo 2004.

2.3 Notifica del verbale di sequestro o di fermo

Salvo il caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia allo stesso proprietario, il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di contestazione, con le modalità fissate dall'art. 201 C.d.S., deve essere sempre notificato al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche se, secondo le disposizioni dell'art. 196 C.d.S., non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, *leasing*, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità.

2.4 Notifica dell'avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato

Quando il veicolo sia stato affidato ad un custode-acquirente, insieme al verbale di sequestro deve essere notificato al proprietario anche un avviso contenente l'intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con l'espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode (all. 11 - *omissis*).

Nelle more dell'individuazione dei soggetti che, convenzionalmente, assumeranno la custodia con l'impegno di acquistare in proprietà il veicolo non ritirato dall'avente diritto, secondo le disposizioni dell'art. 38 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, trovano applicazione le disposizioni previgenti che non prevedono la possibilità dell'automatico trasferimento in proprietà al custode. Pertanto, fino all'individuazione in ambito locale di custodi-acquirenti convenzionati, l'avviso di ritiro entro 10 giorni non dovrà essere allegato al verbale.

In questa fase transitoria, inoltre, trovando applicazione le disposizioni del D.P.R. 13/02/2001 n. 189 (regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato), in caso di dissequestro del veicolo per qualunque causa, deve essere notificato al proprietario l'invito a ritirare il mezzo previsto dalla stessa e dalle relative disposizioni attuative richiamate al successivo punto 2.5.

2.5 Notifica dell'avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato

In caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 2-*quater*, che consentono il trasferimento in proprietà al custode-acquirente per l'alienazione del veicolo e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 189/2001.

Pertanto, insieme al verbale di contestazione ed al verbale di fermo amministrativo deve essere trasmesso al proprietario del veicolo l'invito a ritirarlo entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di fermo secondo le disposizioni del citato D.P.R. 189/2001.

Sull'argomento, si richiamano le disposizioni già impartite con la circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12 luglio 2001 e successive modificazioni.

3. Sanzioni

La riforma degli articoli 213 e 214 C.d.S. ha interessato in modo rilevante anche l'apparato sanzionatorio che è stato adeguato alla nuova procedura con l'obiettivo di renderla più efficace, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi correlati all'affidamento in custodia del mezzo al proprietario o al conducente. Le sanzioni ivi previste devono, inoltre, essere coordinate con quelle del codice penale che puniscono la violazione degli obblighi di custodia e la rimozione abusiva dei sigilli.

3.1 Sanzioni per il rifiuto di assumere la custodia del veicolo

Gli artt. 213, comma 2-*ter*, e 214, comma 1 C.d.S. prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria (*da euro 1549,37 a euro 6197,48 per l'art. 213; da euro 656,25 a euro 2628,15 per l'art. 214*) per il proprietario, per il conducente o per gli altri obbligati in solido che si rifiutano di assumere la custodia del veicolo.

Quando il veicolo è condotto da un soggetto diverso dal proprietario, il rifiuto di prendere in consegna il veicolo da parte di questo impone all'organo di polizia stradale di invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso, applicando, in caso di rifiuto, una distinta sanzione anche a carico di quest'ultimo.

3.2 Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo

Gli artt. 213 e 214 C.d.S. puniscono chiunque circola con un veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo al di fuori dei tempi e dall'itinerario espressamente autorizzati dall'organo di polizia stradale in sede di accertamento dell'infrazione.

L'ampiezza della previsione normativa include tra i destinatari delle sanzioni chi si trovi alla guida del veicolo anche se non è stato nominato custode.

3.3 Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia

Il custode, quale incaricato dell'esercizio di fun-

zioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso l'autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto generale degli obblighi di diligenza e, nel caso di inottemperanza ai suoi doveri, va incontro alle sanzioni penali di cui agli artt. 334 e 335 del codice penale.

3.4 Rimozione abusiva dei sigilli

La rimozione abusiva dei sigilli apposti sui veicoli sottoposti a sequestro ovvero a fermo amministrativo è punita secondo le disposizioni dell'art. 349 del codice penale.

Costituisce rimozione abusiva del sigillo, anche l'eventuale sostituzione della parte di veicolo su cui è collocato (vetro, sportello, mascherina, ecc.).

4. Alienazione straordinaria

L'art. 38 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003 stabilisce anche le regole per procedere alla distruzione o all'alienazione dei veicoli che sono giacenti presso le depositerie autorizzate alla data della sua entrata in vigore.

Sulla base di queste disposizioni, è stato appro-

vato il decreto dirigenziale 30 marzo 2004 (all. 12 - *omissis*) che disciplina il procedimento di alienazione straordinaria ed, in particolare, impone agli organi di polizia stradale l'onere di verificare i veicoli effettivamente giacenti presso le depositerie collaborando attivamente con le Prefetture-UTG nella redazione degli elenchi sulla base dei quali potranno essere avviate le procedure di alienazione o di materiale distruzione dei relitti.

Sull'argomento, si trasmette l'allegata circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (all. 13, che si omette per le Prefetture, già in indirizzo) con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle attività correlate alla procedura di alienazione straordinaria.

Le disposizioni fornite ai punti 3 e 4 della circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003 sono sostituite dalle presenti.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

NELLE PAGINE SEGUENTI SI RIPORTANO:

- **Art. 213 (ALLEGATO 1)**
- **Art. 214 (ALLEGATO 2)**
- **Art. 214-bis (ALLEGATO 4)**
- **D.M. dell'Interno del 1° marzo 2004 (ALLEGATO 10)**



ALLEGATO 1

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 213

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. *(Comma così sostituito dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 1), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003, al precedente che si riporta:*

«2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.»

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è ef-

fettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il ministero dell'Interno e l'agenzia del Demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. *(Comma inserito dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003)*

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'agenzia del Demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. *(Comma inserito dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003)*

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al pro-

prietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositaria. (Comma inserito dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 2), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003)

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordi-

nanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. (Comma così sostituito dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 3), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003, al precedente che si riporta:

«**3.** Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.»)

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi .

[**5.** Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.] (Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 4), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003)

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

ALLEGATO 2

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 214

Fermo amministrativo del veicolo

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del ministero dell'Interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. *(Comma così sostituito dall'art. 38, comma 1, lett. b), del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326, a decorrere dal 02.10.2003, al precedente che si riporta:*

«1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la

sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.»)

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. *(Le parole «Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto» sono state così sostituite alle precedenti «Il veicolo è restituito all'avente titolo» dall'art. 4, comma 2-ter, del DL 27/06/2003, n. 151, conv., con mod., dalla L 01/08/2003, n. 214)*

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fer-

mo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato. (Comma così sostituito dall'art. 4, comma

2-quater, del del DL 27/06/2003, n. 151, conv., con mod., dalla L 01/08/2003, n. 214, al precedente che si riporta:

«8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.»)

ALLEGATO 4

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

Art. 214-bis

Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e

214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.